



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
14/009/CU8/CI-C2

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 6 FEB. 2014



**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 151, RECANTE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI FINALIZZATE A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ENTI LOCALI, LA REALIZZAZIONE DI MISURE IN TEMA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED OPERE PUBBLICHE IN FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI**

**Punto 7 O.d.g. Conferenza Unificata**

Le Regioni e le Province autonome chiedono al Governo di dare attuazione agli accordi assunti in occasione dell'espressione del parere al ddl stabilità in Conferenza Unificata, ove si era impegnato a presentare alcuni emendamenti condivisi con le Regioni atti a modificare il testo del ddl stabilità in materia di eliminazione del contributo delle Regioni sul saldo netto da finanziare e di esclusione dal tetto del Patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei.

In quell'occasione erano state manifestate dalle Regioni e dalle Province autonome le proprie preoccupazioni in ordine alla insostenibilità del contributo regionale alla manovra nonché sulla possibilità di mantenere in tali condizioni gli equilibri dei bilanci regionali e il cofinanziamento agli interventi finanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2014 /2020 (a cui concorrono le Regioni per il 30%).

Si ripresentano, pertanto, i due emendamenti richiesti dalle Regioni all'art.1 del DL che modifica la legge di stabilità.

Si ripropongono, inoltre, alcuni emendamenti con lo scopo di migliorare la normativa sul Patto di stabilità sia regionale che territoriale e alcuni emendamenti che mirano a dare un'interpretazione autentica di norme in vigore (*lettura correlata delle norme sul Patto di stabilità a bilancio preventivo; in materia di principio contabile di bond e derivati*).

Si ritiene necessario ripresentare anche alcuni emendamenti che, pur essendo già stati approvati dal Consiglio dei Ministri o dal Senato al DL 126/2013 non convertito in legge, non sono stati riproposti in questo DL in materia integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato per EXPO 2015 e in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE.

## EMENDAMENTI AL DL 151/2013

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare .....	2
Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei .....	3
Emendamento per il Patto integrato .....	4
Emendamento scadenze patto territoriale incentivato e patto territoriale verticale .....	4
Emendamento sull'applicazione del patto incentivato nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti .....	4
Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo .....	5
Emendamento estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.....	5
Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità.....	6
Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, da dissesti idrogeologici, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali .....	6
Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese relative alla partecipazione a EXPO	7
Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati.....	7
Emendamento in materia di società.....	8
Emendamento estinzione crediti tributari non superiori a 30 euro .....	9
Emendamento esclusione dal Patto delle spese relative ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari	10
Emendamento integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione per EXPO .....	10
Emendamento all'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - proroga agevolazione EXPO	10
Emendamento in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE.....	11
Emendamento per un'efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale.....	13
Emendamento inerente gestione Parco Nazionale dello Stelvio	.....13

### Emendamento in materia di saldo netto da finanziare

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e bis):

*"e bis) i commi 522, 523, 524 e 525 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati;*



Conseguentemente:

- a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro.
- b) l'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.

### **Relazione**

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario sopprimere il contributo delle Regioni al saldo netto da finanziare mediante la riduzione della sezione parte regionale del Fondo di cui al DL 35/2013 **che comunque non potrebbe essere utilizzato se non nei limiti dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità** ulteriormente ridotto dalla legge di stabilità 2014. Pertanto le Regioni non possono accedere a ulteriori prestiti non potendo garantire la possibilità di spesa.

Le Regioni non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.

### **Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

*"La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:*

*"n bis). delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;"*

### **in subordine**

*Al comma 7, dell'art.2, del DL 8 aprile 2013, n.35, le parole "e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti " e di 1.800 milioni di euro per l'anno 2014"*

### **Relazione**

È necessario che l'aumento delle spese detraibili dal patto di stabilità a 1,8 miliardi previsto dal comma 7, art.2, del DL 35/2013, sia considerato solo il primo passo verso l'esclusione di tutti i



cofinanziamenti dal Patto. In ogni caso va innalzato il tetto delle esclusioni anche per il 2014 almeno allo stesso livello del 2013.

### **Emendamento per il Patto integrato**

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e ter):

“ e ter) il comma 505 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abrogato.”

#### **Relazione**

L'emendamento proposto è finalizzato ad evitare l'ennesimo rinvio della adozione del Patto di stabilità interno integrato che rappresenta la modalità di concorso delle Regioni al risanamento finanziario della Repubblica più coerente rispetto ai vincoli imposti allo Stato e che esaltano l'ente quale regista delle dinamiche finanziarie e di spesa del territorio.

Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

### **Emendamento scadenze patto territoriale incentivato e patto territoriale verticale**

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e ter):

“ e ter) sono abrogati i commi 541 e 543 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .”

#### **Relazione**

La legge di stabilità 2014 ha anticipato i termini dell'applicazione del patto incentivato e del patto verticale territoriale. I termini stringenti impediscono la ricognizione delle effettive esigenze degli enti locali per definire la graduatoria degli spazi finanziari da assegnare a ciascun ente. L'emendamento mira a ripristinare le precedenti scadenze.

### **Emendamento sull'applicazione del patto incentivato nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti**

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e quater):

“e quater) al termine del secondo periodo del comma 542 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le seguenti parole ”salvo diverso accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali fra Regione, Anci regionale e le strutture regionali dell'UPI.”

#### **Relazione**

L'emendamento mira a riportare a livello regionale in sede di CAL la distribuzione degli spazi finanziari previsti dal patto incentivato affinché il sacrificio degli spazi finanziari regionali resti sul proprio territorio.



Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 sono aggiunti i seguenti commi:

“All’art. 1, comma 3 del Decreto Legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole “*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*” e aggiungere dopo le parole “*gli equilibri economico-finanziari degli enti e*” le parole “*per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.*”

All’art. 1, comma 167 della legge 266 del 23 dicembre 2005, aggiungere dopo le parole “*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno*” le parole “*con riferimento al rendiconto*”.

### **Relazione**

L’emendamento mira a correlare la lettura fra le norme previste dalla L.228/2012 e dal DL 174/2012 in tema di Patto di stabilità che ha sollevato alcune criticità nei rapporti con le Sezioni Regionali della Corte dei conti.

La sequenza temporale delle leggi dovrebbe far propendere per la non applicazione del DL 174/2012 ai fini del controllo sul bilancio preventivo del Patto di stabilità non essendo per le Regioni, a differenza dei comuni, previsto l’obbligo di elaborazione del bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del Patto che si ricorda essere costruito come tetto di spesa anziché saldo.

Il monitoraggio dell’andamento del Patto di stabilità interno è effettuato sui dati di gestione, trimestralmente, secondo il prospetto definito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle finanze. La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi a consuntivo.

**Emendamento estensione al 2014 dell’esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.**

All’art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

“All’articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole “per l’anno 2013” sono sostituite dalle parole “per gli anni 2013 e 2014”.

Contestualmente, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis:

“ 7 bis. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali”.



## **Relazione**

L'emendamento è finalizzato ad estendere al 2014 l'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi, con l'obiettivo di favorire il perseguimento degli obiettivi previsti dal DL 35-2013.

### **Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti".

#### **Relazione**

Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 "Pagamenti della Pubblica amministrazione" si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.

Infatti l'articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l'importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.

Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali. Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempistica dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell'Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficiare dell'allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto già compresa all'interno delle coperture previste con l'approvazione del DL 35/2013.

### **Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, dal dissesto idrogeologico, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:



“*n - quinquies*) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, nonché a interventi correlati al dissesto idrogeologico, a eventi alluvionali ed emergenze ambientali .”

### **Relazione**

Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati da eventi sismici, nonché il rilancio dell'economia del comparto edilizio, è essenziale che le spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, da dissesti idrogeologici, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali, siano escluse dal Patto di Stabilità.

### **Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese relative alla partecipazione a EXPO**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 sono aggiunti i seguenti commi:

“All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

“*n - sexies*) per il biennio 2014 - 2015 le spese sostenute per la partecipazione a EXPO nei limiti di 40 milioni annui;”.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono ripartiti gli spazi finanziari disponibili con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni e le Province autonome possono derogare per l'anno 2014 e 2015 i limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'art.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 in materia di comunicazione e promozione per le sole spese inerenti l'EXPO.”

### **Relazione**

Al fine di agevolare la partecipazione delle Regioni e Province autonome a EXPO si propone l'esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute nei limiti di 40 milioni annui per il 2014 e 2015. Si propone anche una deroga dai limiti imposti dal DL 78/2010 alle spese riguardanti la promozione e comunicazione della manifestazione.

### **Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

Il punto 3.23 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del DPCM 28/12/2011 concernente “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” è sostituito dal seguente:



“3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.

Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.

Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti “up front” - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”.

Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del debito.

Nel caso di “derivati” che prevedono lo scambio di flussi calcolati su nozionali “bullet/amortizing”, la contabilizzazione viene effettuata all’effettivo costo finale

Nel caso di estinzione anticipata di un derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese. Nel caso di flusso positivo è necessario:

a) stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.

b) ovvero destinare la somma alla riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione o all’estinzione anticipata di debito.

## **Emendamento in materia di società**

Al comma 2, dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e quinquies):

*e quinquies) al comma 550 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole “ Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 “ sono sostituite con “ Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 560”*

## **Relazione**

L’emendamento permette alle società di operare come intermediario finanziario art. 107 TUB, senza essere penalizzate consentendo di operare in modo adeguato agli standard di qualità quali quelli richiesti dalla Banca d’Italia che esercita la vigilanza.





## **Emendamento estinzione crediti tributari non superiori a 30 euro**

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e sexies):

e sexies) All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «e regionali», sono abrogate.

### **Relazione**

Le disposizioni originarie recate dal comma 10 dell'articolo 3 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, fissano a 30 euro l'importo minimo (rispetto al precedente importo di 16,53 euro), comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, al di sotto del quale non si può procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stabilità 2014) all'articolo 1, comma 736, ha apportato modifiche alla citata norma statale sostituendo le parole “, regionali e locali”, con le parole “e regionali”.

Ne consegue che per gli effetti della novellata disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014, tale misura si applica ai soli tributi erariali e regionali.

La norma è ritenuta lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in quanto compete solo ad esse la valutazione circa l'economicità delle proprie politiche fiscali. Si rileva, inoltre, che per alcuni tributi regionali, quali ad esempio la tassa automobilistica (motocicli fino a 11 KW, motocarri ed autocarri fino a 4 quintali, etc.) l'importo annuale è inferiore rispetto alla soglia dei 30 euro.

Con il presente emendamento, analogamente a quanto previsto per i tributi locali, viene stabilito che la norma in questione non debba trovare applicazione per le Regioni e che la stessa mantenga la propria efficacia solo con riferimento ai tributi erariali. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che siano le stesse Regioni a stabilire la misura minima da applicare.

In caso di mancato accoglimento della proposta emendativa, le Regioni continuerebbero a registrare una significativa riduzione del gettito della tassa automobilistica regionale.

### **Esclusione dal Patto delle spese relative ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari**

*Dopo il comma 9 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:*

“9-bis). Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal Patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, così come individuati dall'articolo 18, comma 1 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69.”.

### **Relazione**

In considerazione della stagnazione economica in corso e al fine di incentivare la ripresa mediante impulso alla realizzazione di investimenti infrastrutturali da parte delle PP.AA. si propone l'esclusione



dal Patto di stabilità delle spese necessarie a consentire la continuità degli interventi strutturali prioritari, finanziati dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 69/2013.

### **Emendamento integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione per EXPO**

All'art. 5, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è inserito il seguente comma:

1-bis. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le società in house degli enti locali soci di Expo Spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli Enti regionali impegnati in attività *finalizzate alla* realizzazione dell'esposizione universale";

b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016".

### **Relazione**

L'emendamento risolve alcune criticità in quanto estende anche agli enti regionali impegnati nella attività indispensabili alla realizzazione dell'*Esposizione Universale EXPO MILANO 2015* le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione fino al 31 dicembre 2016, le necessarie integrazioni alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego per gli enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno.

L'emendamento non produce effetti sui saldi di finanza pubblica e la norma non comporta effetti finanziari negativi, essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa connessi alla normativa oggetto. Inoltre, gli interventi previsti restano comunque sottoposti ai limiti del patto di stabilità interno per gli enti territoriali interessati.

### **Emendamento all'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - proroga agevolazione EXPO**

All'art. 5, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è inserito il seguente comma:

1 ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dopo le parole "*anche se previste in leggi speciali*" sono inserite le seguenti: "*ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015 (ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2013, n. 21- ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del Sistema Paese e le autonomie territoriali - protocollo n. 89307 del 19/4/2013)*".



## Relazione

L'emendamento mira ad evitare la perdita – a partire dal 1° gennaio 2014 – delle esenzioni e agevolazioni (in particolare delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale) negli atti relativi ad EXPO 2015

### **Emendamento in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE**

All'art. 3, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:  
9 bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Relazione

L'emendamento proposto vuole assicurare un sostanziale sostegno all'economia del settore distributivo dei carburanti e di tutto il corrispondente indotto nelle zone di confine, garantendo per altro le entrate derivanti dalle imposte sui redditi. La misura consente il recupero di imposte altrimenti eluse attraverso i consumi oltrefrontiera. Inoltre, in assenza di tale misura si rischierebbe l'apertura di una consistente crisi per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti situati nella fascia di confine con Stati non appartenenti alla UE, per la sola Lombardia ammontano a 250 dislocati su 244 comuni, con la connessa riduzione di entrata relativa alle imposte sul reddito e la produzione (IRPEF, IRES e IRAP) e un effetto di trascinamento sul livello di occupazione in quei territori. L'iniziativa coinvolge circa 1.000.000 di cittadini residenti nelle medesime zone.

Come già detto, attraverso l'emendamento viene rafforzata una modalità di fiscalità incentivata finalizzata anche al recupero di base imponibile non solo in ambito di accise e di IVA. La misura interviene a favore di cittadini, residenti nelle zone di confine, che oggi si approvvigionano oltre confine "esportando" i consumi di carburante.

Ai fini di quanto premesso si illustra, a mero titolo esemplificativo, il caso Lombardia, dove l'incremento dello sconto alla pompa, praticato da settembre del corrente anno, ha consentito un rilevante innalzamento delle vendite giornaliere di carburante di circa il 33,4 % (pari a circa 80 mila litri giornalieri).

L'emendamento, infatti, assicura allo Stato, in termini di accise e di IVA, un incremento di entrata pari a € 25,8 mln annui corrispondente al maggior consumo di carburanti derivanti dall'incremento dello sconto.


Su base annua, l'incremento delle vendite pari a circa 25,1 mln di litri (corrispondente ad un valore di vendite complessive di carburante pari a 100,3 mln di litri annui) assicura maggiori



entrate per lo Stato per circa € 25,8 mln derivanti dall'applicazione dell'accisa 0,728 €/Litro e IVA 0,302 €/Litro (dato a novembre 2013), a fronte di una spesa annua aggiuntiva di € 10 mln. La misura, pertanto, trova copertura nelle maggiori entrate conseguenti all'iniziativa consentendo, inoltre, un vantaggio per il bilancio dello Stato.

Andamento mensile litri scontati erogati

Confronto 2012 - 2013 - 2014 (stima)



In assenza di interventi nel senso sopra indicato, essendo lo stanziamento insufficiente a coprire su base annua la misura dello sconto introdotta a settembre scorso, la perdita per il bilancio dello Stato sarebbe quantificabile nella mancanza del maggior venduto riferito ai 25,1 mln di litri su base annua (€ 25,8 mln) che, alle condizioni di cambio e di mercato ordinarie, migrirebbero verso la Svizzera.

La tabella seguente evidenzia, sempre per il caso lombardo, il confronto tra lo scenario 1, riferito allo sconto applicabile con le risorse attualmente disponibili, e lo scenario 2, riferito allo sconto applicabile in caso di incremento di tali risorse comunque necessarie ad assicurare la competitività del prezzo alla pompa praticato in Italia nei confronti della Svizzera.

	Litri erogati	Gettito Accise IVA	Oneri per la + finanza pubblica
<b>SCENARIO 1</b>	75.180.000	€ 77.435.000	€ 18.500.000
<b>SCENARIO 2</b>	100.300.000	€ 103.310.000	€ 28.800.000
<b>Differenze</b>	<b>25.120.000</b>	<b>€ 25.875.000</b>	<b>€ 10.300.000</b>
	<b>SALDO NETTO</b>	<b>€ 15.575.000</b>	



Pertanto, a fronte di un incremento dello stanziamento in questione pari a € 10 mln, si può stimare un aumento di entrate, tra accise e IVA, pari a € 25,8 mln con un beneficio a favore dell'Erario, per la sola Lombardia, di circa € 15,5 mln che da solo è sufficiente a giustificare l'opportunità dell'aumento in questione, al netto dei benefici occupazionali già descritti.

#### **Emendamento per un'efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale**

All'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dopo le parole: "*adotta i provvedimenti più idonei*" è inserito il seguente periodo: ", *sulla base degli atti di programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale,*".

#### **Relazione**

La previsione dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL n. 126/ 2013, pone in capo al Commissario ad acta per il rientro del disavanzo della società EAV (trasporto su ferro), il potere di adottare i provvedimenti di rimodulazione del servizio, costi standard, politica tariffaria integrata e aziendale.

La modifica proposta mira a consentire una più efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale.

#### **Emendamento inerente gestione Parco Nazionale dello Stelvio**

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e *octies*):

e *octies*) al comma 515 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "*nonché al Parco Nazionale dello Stelvio,*" sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

*"Mediante intesa tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio. La Regione Lombardia può coprire gli oneri di cui al periodo precedente attraverso quota parte del Fondo di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191".*

#### **Relazione**

L'emendamento punta a trasferire la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio a livello locale sui territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia. Dal presente comma non derivano ulteriori spese a carico del Bilancio dello Stato.

Roma, 23 gennaio 2014

